

## TI\_GERICHTE 15.1996.00037 vom 15. Juli 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-07-15, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.1996.00037](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1996.00037)

FR: TI\_GERICHTE 15.1996.00037 du 15 juillet 1998

IT: TI\_GERICHTE 15.1996.00037 del 15 luglio 1998

### Erwägungen

#### E. 1

b) La formazione dell'inventario presuppone l'esistenza di un contratto di locazione così come di un credito derivante da tale contratto. L'Ufficio esecuzione può rifiutare di erigere, per ragioni di diritto materiale, l'inventario degli oggetti sottoposti al diritto di ritenzione del locatore soltanto se l'inesistenza di questo diritto è manifesta e inequivocabile (cfr. DTF103 III 41-42 con rif. ivi; DTF97 III 45; Amonn, Gaser Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 34 n. 18; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993 p. 114; Ernest Brand, Dispositions particulières sur les loyers et fermages I, in FJSn. 1092 p. 4), come sarebbe ad es. il caso se fosse chiesto l'inventario per un canone locatizio successivo alla rescissione del contratto: in tale evenienza sarebbe infatti evidente la mancanza di un credito dipendente da pigione e il locatore non potrebbe prevalersi del diritto di ritenzione ex art. 268 CO.

c) La determinazione dell'ammontare delle pigioni e la fissazione dei periodi cui tali pigioni si riferiscono sono questioni di diritto materiale che vanno risolte dal giudice civile: in linea di principio, le autorità esecutive devono fondarsi sulle richieste del creditore a meno siano manifestamente inammissibili (Emil Schmid, Zürcher Kommentar, 3. ed, Zurigo 1977, n. 48 ad art. 272-274 CO).

d) Il locatario che intende contestare il diritto di ritenzione del locatore deve farlo, pena la decadenza, sollevando opposizione contro il precetto (DTF96 III 70, 90 III 101, 59 III 10 cons. 1): la mancata opposizione vale quale riconoscimento implicito del diritto di ritenzione.

■ Ove il debitore faccia opposizione al precetto esecutivo, il creditore dovrà, entro 10 giorni dalla notificazione, chiedere il rigetto dell'opposizione o intentare azione in riconoscimento del credito o del diritto di ritenzione. Ove la domanda di rigetto sia respinta, il creditore dovrà introdurre l'azione in riconoscimento entro 10 giorni dall'intimazione del giudizio. In caso di inosservanza di questi termini, di ritiro o di perenzione dell'azione o dell'esecuzione, o di rigetto definitivo dell'azione, cessano gli effetti dell'inventario (modulo n. 40; DTF106 III 31 nella quale il Tribunale federale ha precisato che l'art. 278 cpv. 2 LEF si applica per analogia all'art. 283 LEF, nel senso che qualora il debitore interpone opposizione al precetto esecutivo notificatogli per la realizzazione del pegno (ossia dei beni inventariati e vincolati dal diritto di ritenzione), il creditore deve chiedere il rigetto dell'opposizione o promuovere l'azione di riconoscimento del suo credito, rispettivamente del diritto di ritenzione, entro dieci giorni).

Come nella procedura di sequestro, ogni dieci giorni l'esecuzione deve essere continuata se il creditore non vuole che la ritenzione divenga caduca (DTF 106 III 31 Amonn/Gasser, op. cit., § 34 n. 33).

La procedente ha dunque presentato in tempo utile al Pretore le azioni tendenti al riconoscimento del credito e del diritto di ritenzione. Queste azioni sono però state dichiarate irricevibili dalle sentenze 11 settembre 1995 del Pretore, confermate dalla seconda Camera Civile del Tribunale di appello con pronunciati

## **E. 2**

L'ufficio fa l'inventario degli oggetti vincolati al diritto di ritenzione e fissa al locatore un termine per promuovere l'esecuzione in via di realizzazione del pegno (art. 283 cpv. 3 LEF). In base al modulo n. 40 "il locatore (proprietario) dovrà promuovere l'esecuzione in via di realizzazione del pegno per le pigioni scadute entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione" del verbale di ritenzione "ed entro 10 giorni dalla scadenza delle pigioni in corso" ( Gilliéron , op. cit., p. 114). "Ove il debitore faccia opposizione al precetto esecutivo, il creditore dovrà, entro 10 giorni dalla notificazione, chiedere il rigetto dell'opposizione o intentare azione in riconoscimento del credito o del diritto di ritenzione. Ove la domanda di rigetto sia respinta, il creditore dovrà introdurre l'azione in riconoscimento entro 10 giorni dall'intimazione del giudizio. In caso di inosservanza di questi termini, di ritiro o di perenzione dell'azione o dell'esecuzione, o di rigetto definitivo dell'azione, cessano gli effetti dell'inventario" (modulo n. 40; DTF 106 III 31 nella quale il Tribunale federale "ha precisato che l'art. 278 cpv. 2 LEF si applica per analogia all'art. 283 LEF, nel senso che qualora il debitore interpone opposizione al precetto esecutivo notificatogli per la realizzazione del pegno (ossia dei beni inventariati e vincolati dal diritto di ritenzione), il creditore deve chiedere il rigetto dell'opposizione o promuovere l'azione di riconoscimento del suo credito, rispettivamente del diritto di ritenzione, entro dieci giorni"). Come nella procedura di sequestro, ogni dieci giorni l'esecuzione deve essere continuata se il creditore non vuole che la ritenzione divenga caduca (DTF 106 III 31 Amonn/Gasser , op. cit., § 34 n. 33).

## **E. 3**

a) L'8 maggio 1992 e il 14 ottobre 1992 l'escussa ha interposto opposizione al PE n. \_\_\_\_\_ e al PE n. \_\_\_\_\_, l'11 maggio 1992 risp. il 15 ottobre 1992 l'UE ha retrocesso i PE alla creditrice e il 22 maggio 1995 risp. il 26 ottobre 1992 \_\_\_\_\_ ha presentato al Pretore le petizioni tendenti ad ottenere la condanna della \_\_\_\_\_ al versamento degli importi di Fr. 77'411.40 risp. 45'000.--, il riconoscimento del diritto di ritenzione del locatore e il rigetto definitivo delle opposizioni interposte dall'escussa ai PE n. \_\_\_\_\_ e n. \_\_\_\_\_. La procedente ha dunque presentato in tempo utile al Pretore le azioni tendenti al riconoscimento del credito e del diritto di ritenzione. Queste azioni sono però state dichiarate irricevibili dalle sentenze 11 settembre 1995 del Pretore, confermate dalla seconda Camera Civile del Tribunale di appello con pronunciati

## **E. 6**

ottobre 1995, perché la procedente ha ommesso di far precedere le proprie domande dalla procedura avanti all'Ufficio di conciliazione.

b) Quando il giudice dell'azione di riconoscimento di debito promossa per convalidare un sequestro è un tribunale arbitrale i cui membri non sono designati nella clausola compromissoria, il creditore procedente deve effettuare entro dieci giorni le incombenze a suo carico per la designazione degli arbitri e in seguito, una volta costituito il tribunale, promuovere l'azione entro un nuovo termine di dieci giorni al fine di rispettare nel tempo il

legame organico tra l'esecuzione seguente al sequestro e il processo a convalida di questa misura (DTF112 III 123 s.). Ove le norme applicabili alla procedura d'arbitrato non impongano all'attore di designare immediatamente il proprio arbitro, ma egli debba attendere che gli venga fissato un termine per procedere a tale designazione, la sua scelta deve aver luogo entro dieci giorni da detto avviso, indipendentemente dal termine impartito dall'autorità arbitrale, per poter continuare a beneficiare del sequestro (DTF112 III 121, 124 s.). Il termine di dieci giorni decorre in ogni caso dal giorno in cui sono eliminati definitivamente i dubbi sulla competenza del Tribunale arbitrale (DTF112 III 121). Siffatta regola, sviluppata dal Tribunale federale per i casi di sequestro, vale anche, per quanto evidenziato sub 2, nel caso ex art. 283 cpv. 3 LEF.

Il precedente non perde il diritto di iniziare l'azione di accertamento del debito e del diritto di ritenzione quando, presentata siffatta azione all'autorità giudiziaria incompetente, entro dieci giorni dalla notifica della decisione d'inammissibilità si rivolge all'autorità competente. Infatti la regola sviluppata dalla giurisprudenza in DTF109 III 49, secondo cui il termine supplementare dell'art. 139 CO di dieci giorni dalla notificazione della decisione d'inammissibilità si applica al debitore che ha mal introdotto l'azione di inesistenza del debito, vale mutatis mutandis anche nella fattispecie.

c) In concreto le sentenze del Pretore, intimate l'11 settembre 1995, sono divenute definitive e esecutorie solo dopo la scadenza del termine di trenta giorni (art. 54 cpv. 1 OG) per interporre ricorso per riforma al Tribunale federale contro le sentenze della seconda Camera civile del Tribunale di appello. Essendo state intimate le sentenze della seconda Camera civile il 10 ottobre 1995, le stesse sono divenute definitive e esecutorie il 13 novembre 1995, essendo l'11 novembre 1995 un sabato. Infatti una sentenza cresce formalmente in giudicato solo se contro la stessa non sono più dati mezzi ordinari di impugnazione, ossia se essa emana da un tribunale che ha giudicato in modo definitivo, contro la cui decisione sono cioè dati solo mezzi straordinari di impugnazione (DTF104 II 143 cons. 3) e in concreto sia l'appello al Tribunale di appello del Cantone Ticino che il ricorso per riforma al Tribunale federale sono mezzi ordinari d'impugnazione. L'incertezza sulla competenza del Pretore, risp. della II CCA, a statuire sulle petizioni ha dunque preso fine, solo il 13 novembre 1995, ossia il giorno di scadenza del termine di ricorso al Tribunale federale: la precedente doveva quindi chiedere all'autorità competente il riconoscimento del credito e del diritto di ritenzione entro il 23 novembre 1995. Avendo la precedente presentato le relative istanze all'Ufficio di conciliazione il 10 novembre 1995, essa ha rispettato, perlomeno a questo stadio della procedura, il termine ex art. 283 cpv. 3 LEF.

All'udienza presso l'Ufficio di conciliazione di \_\_\_\_\_ dell'11 gennaio 1996 le parti non si sono conciliate e l'Ufficio ha assegnato alla parte che persiste nella propria pretesa un termine di 30 giorni per adire il Pretore. Malgrado ciò la precedente, per rispettare nel tempo il legame organico tra l'esecuzione connessa alla ritenzione e il processo a convalida di questa misura e quindi per poter continuare a beneficiare della ritenzione, avrebbe dovuto presentare al Pretore la propria azione entro dieci giorni dall'avvenuta non conciliazione e ciò indipendentemente dal termine impartito dall'Ufficio di conciliazione (cfr. mutatis mutandis DTF112 III 121, 123 ss.). Nel caso di specie \_\_\_\_\_ ha presentato al Pretore di Lugano la petizione ex art. 283 cpv. 3 LEF solo il 12 febbraio 1996 e quindi 30 giorni dopo la non conciliazione. Ne consegue che non avendo la precedente rispettato il termine dell'art. 283 cpv. 3 LEF gli effetti

dell'inventario sono cessati e la ritenzione è divenuta caduca come rettamente evidenziato dall'UE di Lugano nel provvedimento impugnato. La precedente non ha tenuto presente che due erano i rapporti giuridici entrambi in linea di conto: quello riferito al credito di locazione (da far valere entro 30 giorni) e quello inerente il diritto di ritenzione con il termine ridotto a 10 giorni.

4. Il reclamo 26 febbraio 1996 della \_\_\_\_\_ è quindi respinto.

Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità, perché così imposto per norma di diritto regolamentare federale (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 278 cpv. 2 e 283 LEF; 139 e 268 CO; 54 cpv. 1 OG

pronuncia:

1. Il reclamo 26 febbraio 1996 della \_\_\_\_\_, è respinto.

2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale Federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

4. Intimazione: \_\_\_\_\_

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.